

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.**

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

**Tel.: 02/95316201 – Fax: 02/95316359**

Indirizzo e-mail : [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it) Sito internet: [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

## CHE COSA SONO I CERTIFICATI DI DEPOSITO

Il certificato di deposito è uno strumento finanziario emesso dalla banca.

E' un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. L'operazione può essere effettuata anche senza la materiale consegna del certificato, in sostituzione del quale la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, fermo il diritto del legittimato di ottenere, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, il certificato medesimo.

Il certificato di deposito può essere nominativo o al portatore:

- in caso di **certificato nominativo**, sono titolari dei relativi diritti le persone fisiche o gli enti, identificati nominativamente, cui è intestato il certificato.  
L'investimento è compreso tra quelli che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
- in caso di **certificato al portatore**, è titolare dei relativi diritti il possessore del certificato al portatore, che può essere intestato a persone fisiche o ad enti, oppure diversamente contrassegnato, senza che ciò abbia rilevanza alcuna ai fini dell'esecuzione dei pagamenti da parte della banca.

Il rimborso viene dunque effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente superiori a 12.500 euro non può avvenire se non per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4, 1° comma, della legge 5 luglio 1991, n. 197 (quali, ad esempio: banche, uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, società di intermediazione immobiliare, ecc.). Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo del certificato.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione, connessi con l'emissione di certificati di deposito, sono:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso. Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.
- il rischio liquidità: il cliente non può esigere la restituzione del capitale investito prima della scadenza del vincolo;
- il rischio emittente: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di €103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
- il decorso dei termini di prescrizione, i diritti del depositante si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza indicata sul certificato.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>CARATTERISTICHE</b>			
Durata	minimo 3 mesi massimo 24 mesi		
Importo minimo di sottoscrizione e taglio minimo	€1.000,00		
<b>TASSI</b>			
Modalità di calcolo degli interessi	il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile)		
Capitalizzazione interessi, se convenuta	non superiore al semestre		
Rimborso del capitale	alla scadenza del vincolo		
<b>Senza cedola a tasso fisso</b>			
Con vincolo a 3 mesi	Tasso nominale lordo annuo 0,400%	Tasso effettivo lordo annuo 0,401%	
Con vincolo a 6 mesi	Tasso nominale lordo annuo 0,600%	Tasso effettivo lordo annuo 0,601%	
Con vincolo a 12 mesi	Tasso nominale lordo annuo 0,750%	Tasso effettivo lordo annuo 0,750%	
Con vincolo a 18 mesi	Tasso nominale lordo annuo 1,000%	Tasso effettivo lordo annuo 0,998%	
<b>Con cedola semestrale a tasso indicizzato</b>			
Con vincolo a 18 mesi	Tasso nominale lordo annuo prima cedola 1,000%	Tasso effettivo lordo annuo prima cedola 1,002%	
Con vincolo a 24 mesi	Tasso nominale lordo annuo prima cedola 1,250%	Tasso effettivo lordo annuo prima cedola 1,254%	
I tassi indicati si intendono in vigore dal giorno successivo a quello di sottoscrizione sino alla scadenza della prima cedola, successivamente vengono rivisti semestralmente			
L'ammontare di ogni cedola di interessi successiva alla prima (con arrotondamento logico al terzo decimale) sarà così determinato:			
A. per il 50% equivalente alla media mensile (RENDISTATO) dei rendimenti netti dei titoli BTP calcolato dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni sul Mercato Obbligazionario Telematico,			

del secondo mese antecedente; verrà utilizzato il valore "lordo" diminuito percentualmente per una quota pari al valore della ritenuta fiscale vigente per i titoli pubblici

- B. per il 50% media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso EURIBOR (Euro Interest Offered Rate) "1 mese lettera" del secondo mese antecedente, rilevato su "Il Sole 24Ore" o, in caso di mancata pubblicazione, tramite fonti alternative quali il circuito Reuters.

Al dato ottenuto viene sommato un fattore di rettifica pari a -1,00% per certificati di durata 18 mesi, e pari a -0,75% per certificati di durata 24 mesi.

Gli interessi vengono liquidati alla scadenza delle singole cedole o, in loro assenza, alla scadenza del certificato. La ritenuta fiscale viene applicata in fase di liquidazione degli interessi.

Il RENDISTATO (lordo) a maggio 2010 quotava 3,328%

Il EURIBOR 1 mese lettera maggio 2010 quotava 0,423%

<b>ONERI E SPESE</b>	
Ritenuta fiscale sugli interessi	Come da disposizioni di legge - attualmente pari a 27%.
Imposta di bollo su contratto	Come da disposizioni di legge - attualmente pari a €14,62. (esenzione dall'imposta di bollo su contratto se la sottoscrizione, il pagamento delle cedole e l'estinzione verranno regolate in c/c)
Per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dal D.Lgs 385/93) In forma cartacea On line	€2,00 gratuite
Per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta)	Nessuna
Per accensione rapporto ed emissione certificato (o ricevuta sostitutiva)	Nessuna
Per corresponsione interessi (pagamento cedole)	Nessuna
Per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento	da concordarsi preventivamente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n.30 giorni lavorativi.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzago, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzago, e-mail: [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi
Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi
Procedura di ammortamento	Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato
Spese e commissioni per estinzione rapporto	Importi dovuti dal cliente all'atto del rimborso del deposito